

Comunicazione di cessione di fabbricato a cittadini italiani e comunicazione di ospitalità di cittadino straniero extracomunitario

Cessione di fabbricato a cittadini italiani

Chiunque, per un periodo superiore a 1 mese, consenta l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso o ne ceda la proprietà o il godimento, deve effettuare la comunicazione entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.

In seguito alla normativa sotto indicata (*), la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate dei contratti di locazione, di comodato d'uso o di vendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato e pertanto, solo in questi casi, la comunicazione non deve essere fatta.

(*) L'art. 3, comma 3, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, ha stabilito (con decorrenza 7 aprile 2011) che non sussiste più l'obbligo della separata comunicazione di "cessione di fabbricato" qualora sia stato registrato il relativo contratto di locazione (*) L'art. 5, comma 1, lettera d), e comma 4, del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha esteso tale assorbimento dell'obbligo di comunicare l'avvenuta cessione anche ai casi di avvenuta registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari.

Dove

La comunicazione deve essere consegnata al **Comune (Polizia Municipale)** allo sportello della Polizia Municipale nelle ore di apertura al pubblico o via PEC (follonica@postacert.toscana.it) o via mail (pmunicipale@comune.follonica.gr.it)

Scarica il **[Modulo cessione di fabbricato](#)** dal sito del Comune

Sanzione Il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.549,00

Cessione di fabbricato e/o ospitalità di cittadini stranieri extracomunitari

Chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio, ospiti un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente o affine), ceda allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili (es. locazione, ospitalità, comodato d'uso, vendita ecc), oppure lo assuma alle proprie dipendenze, ha l'obbligo di darne comunicazione entro 48 ore (*).

(*) Art. 7 D.Lgs 25.07.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

Dove

La comunicazione deve essere consegnata al **Comune (Polizia Municipale)** allo sportello della Polizia Municipale nelle ore di apertura al pubblico o via PEC (follonica@postacert.toscana.it) o via mail (pmunicipale@comune.follonica.gr.it)

Scarica il **[Modulo comunicazione ospitalità cittadino straniero extracomunitario](#)** dal sito del Comune

Sanzione Il trasgressore è soggetto a sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 1.100,00